

Procedura del Sistema di Prevenzione della Corruzione PC 02

Segnalazioni *Whistleblowing*

E M I S S I O N E E M O D I F I C H E					
Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Verificato	Approvato
06	15/02/2024	Modificato ove evidenziato	INGENITO	INGENITO	ZAGARESE
05	14/12/2023	Revisione generale	INGENITO	INGENITO	ZAGARESE
04	30/10/2019	Revisione a seguito di adozione UNI ISO 19600:2014	ARGENTO	ARGENTO	ONORATO
03	06/02/2019	Revisione a seguito di adozione di Programma compliance Antitrust	ARGENTO	ARGENTO	ONORATO
02	14/05/2018	Inserimento clausole Whistleblowing	ARGENTO	ARGENTO	ONORATO
01	06/06/2017	Revisione a seguito dello stage 1 - 37001	ARGENTO	ARGENTO	ONORATO
00	15/05/2017	Prima emissione	ARGENTO	ARGENTO	ONORATO
PC 02				N° pagine 15	
La proprietà di questo documento è protetta a termine di legge con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a ditte concorrenti o a terzi senza la nostra autorizzazione.					

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
1.1 Scopo.....	3
1.2 Campo di applicazione.....	3
1.3 Riferimenti.....	3
2. PREMESSA E DEFINIZIONI	4
2.1 Valore delle segnalazioni	4
2.2 Persona segnalante (<i>Whistleblower e whistleblowing</i>).....	4
2.3 Protezioni.....	5
2.4 Misure per la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti.....	5
3. CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023	6
3.1 Persone che possono segnalare.....	6
3.2 Fasi del rapporto giuridico ai fini dell'applicazione delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023.	7
3.3 Condizioni per la protezione del segnalante.....	7
3.4 Estensione della protezione ad altri soggetti.....	8
3.5 Misure per garantire la riservatezza del Segnalante.....	8
3.6 Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali.....	8
4. CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI E GARANZIE PER LA RISERVATEZZA	9
4.1 Soggetti coinvolti e Ruoli	9
4.2 Canali interni	10
4.3 Interlocuzione.....	10
4.4 Ritiro di una segnalazione.....	11
4.5 Misure per la protezione del Segnalante	11
4.6 Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione	11
4.7 Informazioni sui canali di comunicazione	11
4.8 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali di comunicazione	12
5. ITER PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI	12
5.1 Analisi di procedibilità.....	12
5.2 Analisi di ammissibilità	12
5.3 Istruttoria.....	14
5.4 Chiusura dell'istruttoria e comunicazioni al segnalante.....	14
6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI	15
7. ALLEGATI	15

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Scopo

La presente procedura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ Regolamentare e formalizzare le modalità di segnalazione di qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico del Consorzio Integra, dal Sistema di Gestione Integrato adottato dal Consorzio e dalle relative procedure, del Programma di Compliance Antitrust;
- ✓ Fornire al Consorzio la possibilità di dare evidenza oggettiva nei confronti di Enti di Certificazione e/o Committenti della conformità di tale attività con le prescrizioni della norma ISO 37001, della norma SA 8000 e del D.Lgs. 231/2001;
- ✓ Fornire al Consorzio la possibilità di dare evidenza oggettiva nei confronti Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato della conformità di tale attività con le prescrizioni previste dalla normativa antitrust.

1.2 Campo di applicazione

La presente procedura si applica all'insieme delle attività di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, precisando, sin da ora, l'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023 stabilito all'art. 1.

Le segnalazioni possono concernere, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

- a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e del Sistema di Gestione Integrato del Consorzio;
- b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse del Consorzio;
- c) comunicazioni e/o segnalazioni aventi ad oggetto l'inosservanza di procedure e prescrizioni del Sistema di Gestione integrato, con particolare riferimento alle parti relative a:
 - ✓ Sezione E - Etica e responsabilità sociale
 - ✓ Sezione F - Sistema gestionale per la prevenzione dei reati
 - ✓ Sezione G - Sistema Gestionale per la Prevenzione della Corruzione
 - ✓ Sezione H – Sistema Gestionale per la prevenzione degli illeciti antitrust
 - ✓ Sezione I – Sistema di gestione della conformità (compliance)
 - ✓ Sezione N - Sistema Gestionale per la Parità di Genere
- d) denunce, provenienti da terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili.

1.3 Riferimenti

La presente procedura deve essere letta con riferimento a:

- ✓ Norma ISO 37001
- ✓ Norma SA 8000
- ✓ Norma PdR 125:2022
- ✓ D. Lgs. 231/2001
- ✓ Legge n. 287/1990 e Linee Guida sulla Compliance antitrust Provvedimento n. 27356 del 25/09/2018
- ✓ Manuale di organizzazione, gestione e controllo del Consorzio
- ✓ D.Lgs. n. 24/2023

Il significato dei termini usati nel presente documento è quello indicato nelle norme di riferimento.

2. PREMESSA E DEFINIZIONI

2.1 Valore delle segnalazioni

Consorzio Integra (d'ora in avanti anche solo "Consorzio" o "l'Ente") incoraggia tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali¹ o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda (d'ora in avanti anche solo "violazioni"²) a segnalarle al fine di:

- assicurare la corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione aziendale e di tutte le procedure interne;
- prevenire la commissione di altre violazioni;
- contrastare eventuali violazioni in essere;
- applicare il sistema disciplinare nei confronti di coloro che hanno compiuto violazioni.

Ferma restando la possibilità di segnalare, in primo luogo, al proprio responsabile, eventuali violazioni, come precisato al punto 2.11 del Codice Etico del Consorzio, talvolta può essere opportuno o necessario segnalare le violazioni attraverso altri canali (come meglio specificati appresso) laddove si ritiene che l'azione del responsabile non sia appropriata, non si riesca a garantire l'anonimato o ci sia un conflitto di interessi.

2.2 Persona segnalante (*Whistleblower e whistleblowing*)

La «**persona segnalante**», ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. g) del D.Lgs. 24/2023, (definito anche con il termine inglese "Whistleblower") «è la persona fisica che effettua la segnalazione o la **divulgazione pubblica**³ di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo».

Il *whistleblowing*, nel suo complesso, può essere definita l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

¹ Per quanto concerne il settore privato le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231 (linee Guida Confindustria, ottobre 2023)

² Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 per «**violazioni**» si intendono: «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) (NDR del D.Lgs.24/2023);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)»

³ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. f) del D.Lgs. 24/2023 per «**divulgazione pubblica**» si intende: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

2.3 Protezioni

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* ha definito le modalità per la gestione dei canali di comunicazione e le misure di protezione del segnalante da **ritorsioni**⁴.

La normativa mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea capaci di ledere l'interesse pubblico o l'integrità aziendale (di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo) con una protezione estremamente ampia che si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti **facilitatori**⁵, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e - tra gli altri - i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro, ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione e dopo la sua cessazione.

Qualora uno dei soggetti previsti dal D.Lgs. 24/2023, ed in particolare il segnalante, ritiene di aver subito delle ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata potrà sporgere denuncia presso ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tutela degli interessati il D.Lgs. 24/2023, all'art. 22, specifica che non sono valide **rinunce e transazioni** - non sottoscritte in sede protetta (dunque salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Come indicato dalle Linee Guida ANAC il segnalante non potrà beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 se effettua la segnalazione al di fuori dei canali sotto indicati.

2.4 Misure per la protezione del segnalante e degli altri soggetti coinvolti

Ai sensi dell'art. 4 co.3 del D.Lgs. 24/2023 *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale ... ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”* I canali devono permettere di *“[mantenere] interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni”* (art. 5 co.1 lett. b) del D.Lgs. 24/2023).

Nell'individuare i canali interni è necessario trovare un bilanciamento fra la garanzia di riservatezza e l'effettivo utilizzo del canale.

Utilizzare per il canale interno un semplice indirizzo di posta elettronica risulterebbe di facilissimo utilizzo ma, il Garante della Privacy lo ha definito *“non adeguato a garantire la riservatezza”*.

Il Consorzio, ha comunque messo a disposizione, per le comunicazioni ordinarie, una casella di posta attraverso la quale è possibile comunicare facilmente qualunque informazione utile per l'Organizzazione, ma senza beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023.

⁴ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. m) del D.Lgs. 24/2023 per **«ritorsione»** si intende: *«qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto»*.

⁵ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. h) del D.Lgs. 24/2023 per **«facilitatore»** si intende: *«una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata»*.

Per beneficiare delle protezioni previste dal citato Decreto è necessario che venga esclusivamente utilizzato l'apposito canale informatico interno messo a disposizione dal Consorzio, come meglio specificato successivamente.

Il canale informatico messo a disposizione permette l'interlocuzione sia con segnalanti che vogliono palesare la propria identità, sia con segnalanti anonimi. In quest'ultimo caso bisogna che il segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc...).

È quindi opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.

L'identità del segnalante potrebbe comunque essere inavvertitamente individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

Tutti gli autorizzati al trattamento sono comunque tenuti alla riservatezza di eventuali dati personali individuati, come meglio specificato nel seguito.

Le eventuali segnalazioni anonime effettuate con canali non informatici non potranno garantire l'interlocuzione e non saranno quindi prese in considerazione.

3. CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023

3.1 Persone che possono segnalare

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023⁶ si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- **Dipendenti:** i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.Lg. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.96/2017;
- **Collaboratori:** i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- **Fornitori:** i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- **Professionisti:** i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- **Volontari e tirocinanti:** retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Ente;
- **Amministratori:** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Ente.

⁶ Si veda nel dettaglio l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 rubricato "**ambito di applicazione soggettivo**".

3.2 Fasi del rapporto giuridico ai fini dell'applicazione delle garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 23/2024, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3.3 Condizioni per la protezione del segnalante

Le misure di protezione si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del D.Lgs. 24/2023, ed, in particolare, relative a:
 - I. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali occorsi nel Contesto Lavorativo;
 - II. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e gestione aziendale;
 - III. illeciti (sempre accaduti nel Contesto Lavorativo) che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva (UE) 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - IV. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
 - V. atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;
 - VI. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni di cui ai punti iii), iv) e v);
- la segnalazione è stata effettuata utilizzando le modalità descritte nella presente politica;
- la segnalazione non riguarda contestazioni, rivendicazioni o richieste fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 2.500,00.

3.4 Estensione della protezione ad altri soggetti

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. 23/2024, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3.5 Misure per garantire la riservatezza del Segnalante

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si ricorda, comunque, che laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'Ente è tenuto a fornire tale indicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

3.6 Esercizio dei diritti dei Segnalati relativamente al trattamento dei dati personali

Il Consorzio Integra ha fornito a tutti gli interessati l'informazione sulla possibilità del trattamento dei loro dati nell'ambito della gestione di una segnalazione e quindi non è tenuto a fornire agli specifici interessati menzionati, direttamente coinvolti da una segnalazione, informative su base individuale.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento europeo relativo ai dati personali (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante. In questi casi il Titolare fornirà all'interessato comunicazione motivata a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

In tali casi, l'interessato può richiedere l'accertamento che il trattamento risulti conforme alle norme del GDPR tramite il Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante il Gestore provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato.

4. CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI E GARANZIE PER LA RIESERVATEZZA

Le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere effettuate unicamente tramite il canale interno.

Poiché il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati – in ragione anche della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa – l'Ente ha, preventivamente, effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativamente al modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni.

4.1 Soggetti coinvolti e Ruoli

Titolare: Consorzio Integra è il titolare del trattamento dei dati e definisce la Politica e nomina gli Autorizzati (dopo averne curato la formazione) ed i Responsabili.

Segnalante: è colui che effettua la segnalazione.

Gestori: sono i soggetti ai quali viene affidata la gestione del canale di segnalazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24/2023.

Il Consorzio ha due gestori.

Il Gestore esterno (d'ora in avanti anche solo "**Piattaforma**") predispone la piattaforma informatica, fornisce assistenza e manutenzione alla stessa e opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Il Consorzio ha attualmente individuato la società MYGO S.r.l. e la relativa piattaforma software "**My whistleblowing**".

Il Gestore interno (d'ora in avanti anche solo "**Comitato Segnalazioni**") gestisce le singole segnalazioni come meglio specificato appresso, è composto dal Compliance Officer e un da un membro dell'Odv, a seguito di nomina⁷.

Il Comitato Segnalazioni, al quale viene assegnato un budget per l'attività di valutazione e gestione delle segnalazioni, darà seguito alla segnalazione rilasciando al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, tutelandone la riservatezza, riscontra la segnalazione a seguito di istruttoria, interloquisce con il segnalante laddove richiesto e provvede alla minimizzazione dei dati.

⁷ I membri del Comitato Segnalazioni sono dotati di risorse adeguate necessarie per assicurare l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza del sistema di gestione per il *whistleblowing* e dei suoi processi ed hanno accesso diretto, senza restrizioni e riservato all'alta direzione e all'organo di governo.

Addetto: è una persona che il Comitato Segnalazioni può coinvolgere, senza fornire accesso diretto alla segnalazione, per analizzare problematiche specifiche in funzione del ruolo aziendale ricoperto come avverrebbe per le segnalazioni ordinarie.

4.2 Canali interni

L'Ente ha scelto di utilizzare la piattaforma software "**My whistleblowing**" per le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche e in forma orale (tramite casella vocale); attraverso l'applicazione è possibile anche richiedere incontri diretti.

Si tratta di una piattaforma dedicata che, grazie al codice identificativo univoco definito al momento della segnalazione, consente al segnalante di "dialogare" con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato.

La piattaforma adotta misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali che sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Si consiglia di accedere al canale tramite connessioni esterne all'Ente che comunque garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tale canale tramite i propri apparati (es. firewall o proxy).

Tutte le operazioni svolte tramite la piattaforma "**My whistleblowing**" vengono tracciate al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantire la sicurezza del trattamento.

Il Consorzio Integra mette a disposizione anche canali per le comunicazioni scritte con modalità "cartacea".

Nelle "Istruzioni" allegate alla presente procedura (v. **all. PC 02 – I rev.00 – Istruzioni operative whistleblowing**) sono fornite tutte le informazioni sia per effettuare una segnalazione che per la successiva interlocuzione utilizzando uno dei canali previsti.

Se il Segnalante ha utilizzato gli altri canali, il Comitato segnalazioni provvede a riportare tutte le informazioni all'interno di "**My whistleblowing**" che sarà l'unico strumento utilizzato dagli Autorizzati dall'Ente per il trattamento delle segnalazioni.

Gli Autorizzati dall'Ente sapranno se il Segnalante:

- ha scelto di rimanere anonimo;
- ha fornito i propri dati identificativi ed ha autorizzato all'utilizzo dell'indirizzo mail.

4.3 Interlocuzione

Con le credenziali ricevute il segnalante accede alla propria pagina personale verificando le segnalazioni effettuate controllandone lo stato (nuova, chiusa, respinta o in lavorazione). Per ogni segnalazione il Gestore prevede un codice numerato; ci sarà un'icona rossa che riporta il numero di domande e risposte tra segnalante e Comitato Segnalazioni.

Il Segnalante potrà, accedendo alla piattaforma "**My whistleblowing**" ed indicando il Codice definito al momento della segnalazione e la Password correlata, avere il riscontro delle attività svolte dal Comitato Segnalazioni e fornire gli eventuali chiarimenti/integrazioni.

Più nel dettaglio la piattaforma consente, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, una comunicazione diretta tra Segnalante e Comitato Segnalazioni tramite una chat interna riservata e anonima, se si è scelta questa opzione. Il Comitato Segnalazioni può in questo modo richiedere

eventuali ulteriori dettagli e informazioni in merito al presunto illecito, a vantaggio della completezza dell'istruttoria. L'architettura della soluzione garantisce la totale riservatezza della fonte segnalante. Il Gestore, come meglio precisato sopra, consente la creazione di chat interattive riservate ai componenti le diverse funzioni responsabili dell'istruttoria. Messaggi, dati e documenti dei gestori e del segnalante sono storicizzati come documentazione accessoria alla segnalazione di pertinenza. In caso di una comunicazione tra eventuale Addetto e il Comitato Segnalazioni, quest'ultimo dovrà procedere alla minimizzazione dei dati.

4.4 Ritiro di una segnalazione

È diritto del Segnalante comunicare, in ogni momento e tramite i Canali interni, la propria volontà di ritirare la segnalazione. In questi casi Il Comitato Segnalazioni interromperà ogni trattamento non derivante da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

4.5 Misure per la protezione del Segnalante

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dall'Ente permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante.

In particolare, nelle "Istruzioni" allegate alla presente procedura (v. **all. PC 02 – I rev.00 – Istruzioni operative whistleblowing**) sono fornite tutte le informazioni che di seguito si riportano per punti:

- Ogni soggetto facente parte del Comitato Segnalazioni è collegato ad una singola utenza assegnata univocamente;
- il segnalante ha un profilo di accesso "user" tale da poter accedere solo alle proprie segnalazioni. L'applicazione consente al segnalante di scegliere se anonimizzare o palesare la propria identità al momento della segnalazione: in caso di segnalazione anonima, non è mai possibile risalire all'identità del segnalante;
- L'interfaccia di gestione amministrativa dell'applicativo prevede accesso tramite *strong authentication*, a due fattori, e con meccanismo di blocco automatico dell'utenza in caso di ripetuti tentativi di autenticazione;
- L'architettura dell'applicazione non consente l'integrazione con applicazioni esterne;
- i dati conservati nel Database sono crittografati.

4.6 Integrità della Segnalazione e dei Documenti associati e minimizzazione

Sarà compito del Gestore minimizzare i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione (sia qualora presenti nella comunicazione che negli eventuali allegati). Particolare attenzione dovrà porre nell'evitare che le informazioni inserite dal Segnalante possano permetterne l'identificazione da parte dell'Addetto.

Il Gestore sarà l'unico ad accedere alle comunicazioni effettuate dal Segnalante e provvederà, se del caso, a minimizzarle intervenendo, ove necessario, anche su eventuali allegati.

Una copia integrale delle comunicazioni, compresi gli allegati (che potrebbero essere anche eventuali file audio o video), rimarrà nel sistema, in una area alla quale avrà accesso solo il Gestore.

4.7 Informazioni sui canali di comunicazione

Nel sito web del Consorzio Integra è data evidenza dell'esistenza della policy e dei canali di comunicazione predisposti, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

L'Ente, in qualità di titolare del trattamento, come sopra specificato, fornisce al segnalante l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

4.8 Segnalazioni ricevute al di fuori dei canali di comunicazione

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali messi a disposizione dall'Ente deve trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante.

5. ITER PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

L'iter di gestione delle segnalazioni prevede le seguenti fasi:

- I. Analisi di procedibilità (v 5.1)
- II. Analisi di ammissibilità (v. 5.2)
- III. Istruttoria (v. 5.3)
- IV. Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalante (v. 5.4)

5.1 Analisi di procedibilità

Il Comitato Segnalazioni può ricevere, attraverso il canale interno summenzionato, varie tipologie di segnalazioni e, più nel dettaglio, può trovarsi a dover procedere nei termini che seguono:

a) la **Segnalazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023**⁸. In tale circostanza il Comitato Segnalazioni procede con analisi di ammissibilità (v. infra 5.2);

b) la **Segnalazione non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023, ma rientra nel campo di applicazione del Sistema di Gestione Integrato del Consorzio** (ad. es. responsabilità sociale, molestia, discriminazione di genere, antitrust, ecc..). In tale circostanza la Segnalazione verrà inoltrata al soggetto competente, fra quelli autorizzati dall'Ente.

c) La **Segnalazione non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023 e nemmeno del Sistema di Gestione Integrato del Consorzio**. In tale situazione la segnalazione viene inviata ad una funzione interna per competenza che la gestirà come una segnalazione ordinaria.

Resta inteso che solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 ricevono le garanzie ivi rappresentate, sia in termini di tempistiche, protezione dei dati del segnalante e quanto specificato nel testo di questa procedura fermo restando che tutte le tipologie di segnalazioni vengono trattate nel rispetto della *privacy* del segnalante.

5.2 Analisi di ammissibilità

Ogni persona può inviare comunicazioni ordinarie all'Ente tramite gli indirizzi ufficiali.

Qualora il segnalante decida di effettuare una segnalazione per la quale desidera siano garantite le protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 dovrà necessariamente utilizzare gli appositi canali messi a disposizione da parte dell'Ente.

⁸ Come precisato al punto 2.1 della presente procedura

I canali dedicati alle segnalazioni possono essere utilizzati unicamente da chi è venuto a conoscenza di violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 in un contesto lavorativo.

La segnalazione, avendo l'Ente scelto di adottare gli stessi criteri utilizzati da ANAC in proposito, non sarà ammissibile per:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs. 24/2023;
- l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.Lgs. 24/23;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

La valutazione di ammissibilità, effettuata dal Comitato Segnalazioni, sarà registrata sulla piattaforma **"My whistleblowing"**.

Il Comitato Segnalazioni comunica al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa.

Anche in caso di non ammissibilità verrà inviata una comunicazione al Segnalante, e, in ogni caso la segnalazione non verrà ulteriormente gestita e verrà utilizzata unicamente a fini statistici.

Se la comunicazione è ammissibile verrà trattata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 fornendo un riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla ricezione, come precisato sopra.

Per le segnalazioni ritenute ammissibili il Comitato Segnalazioni, attraverso la piattaforma, provvede, nel caso in cui l'oggetto della segnalazione sia di diretta competenza del Comitato Segnalazioni, istruirla in piena autonomia, catalogandola ed effettuando tutti gli accertamenti/approfondimenti ritenuti necessari.

Nel caso in cui sussista conflitto di interesse con uno dei soggetti facenti parte del Comitato Segnalazioni quest'ultimo si asterrà e la Segnalazione verrà trattata solo ed esclusivamente da chi non è in posizione conflittuale.

Segnalazioni anonime

Il Comitato Segnalazioni può decidere di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime (trasmesse utilizzando il canale informatico), ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il Comitato Segnalazioni non riterrà meritevoli di attenzione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, soprattutto se fornite da un segnalante anonimo, poiché è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'ente svolga attività ispettive interne che rischino di essere poco utili e comunque dispendiose.

5.3 Istruttoria

Il Comitato Segnalazioni provvederà a:

- a) avviare attività di analisi specifiche in collaborazione con le funzioni del Consorzio interessate dalla segnalazione;
- b) coinvolgere tempestivamente l'Organismo di Vigilanza del Consorzio relativamente alle segnalazioni in materia di illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione 231 del Consorzio;
- c) concludere l'istruttoria se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- d) avvalersi, se necessario, di addetti, esperti o periti esterni al Consorzio, selezionati ed incaricati nel rispetto della normativa vigente;
- e) concordare con la funzione legale e/o con altre Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi del Consorzio;
- f) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- g) sottoporre alla valutazione del Consiglio di Gestione gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risultati fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati.

Si precisa che al Comitato Segnalazioni non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

5.4 Chiusura dell'istruttoria e comunicazioni al segnalante

Trascorsi 3 mesi dall'apertura della segnalazione, qualora questa non sia già stata chiusa, il Comitato Segnalazioni fornirà le informazioni utili per il riscontro della segnalazione al segnalante indicandone lo stato di lavorazione (archiviazione, analisi, inoltre all'autorità giudiziaria, ecc.).

Il Comitato Segnalazioni provvederà, comunque, a gestire la segnalazione fino alla chiusura della stessa e, trascorso il tempo definito dall'Ente per la conservazione (non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura⁹), ad anonimizzarla.

Gli esiti della chiusura dell'istruttoria devono essere comunicati al Gestore.

Il Comitato Segnalazioni comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al Consiglio di Gestione ed ai Responsabili delle strutture eventualmente interessate dai contenuti della segnalazione medesima.

Con periodicità semestrale (se non diversamente richiesto), il Comitato Segnalazioni fornisce all'OdV del Consorzio per le fattispecie 231, un apposito report riepilogativo delle segnalazioni pervenute contenente gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari. Inoltre, un flusso informativo verso l'OdV dell'Ente viene attivato tempestivamente dal Comitato Segnalazioni ogni qual volta lo stesso dichiara ammissibile una segnalazione relativa a violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

⁹ Ai sensi dell'art. 14, co. 1 del D. Lgs. 24/2023

6. TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI

La piattaforma prevede al suo interno anche la possibilità di differenziare le categorie di illecito oggetto di segnalazione e indirizzare ognuna delle categorie al soggetto competente per ruolo e designazione da parte dell'organizzazione aziendale. Ci sono dunque percorsi differenziati in base alle tipologie di violazione, in funzione di normative nazionali/internazionali o in funzione di standard aziendali.

Più nel dettaglio sono previsti i seguenti canali relativamente a:

- Anticorruzione secondo la norma ISO 37001;
- Responsabilità sociale secondo la norma SA 8000;
- Disciplina Antitrust;
- Non discriminazione secondo la norma PdR 125:2022.

L'accesso ai report delle segnalazioni da parte dei Gestori è limitato secondo competenza. Il Gestore può, a sua volta, se necessario, reindirizzare ad altra funzione per competenza.

Come già anticipato nel precedente paragrafo, solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 ricevono le garanzie ivi rappresentate, sia in termini di tempistiche, protezione dei dati del segnalante e quanto sino a qui specificato nel testo di questa procedura fermo restando che tutte le tipologie di segnalazioni vengono trattate nel rispetto della *privacy* del segnalante.

7. ALLEGATI

PC 02 – I – rev.00 – Istruzioni operative whistleblowing